



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale

Dipartimento regionale dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio

Servizio scuole non statali

D.D.G. 2977 del 23/07/2026

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P.R. 14/05/1985, n. 246 (norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di pubblica istruzione);
- VISTA la legge regionale del 16 dicembre 2008 n. 19 *Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*;
- VISTO il D.P.Reg. 05/04/2022 n. 9 - Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi del comma 3, articolo 13, legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;
- VISTO il D.P.Reg. n.770 del 20/02/2025 con il quale il Presidente della Regione ha conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Istruzione, Università e Diritto allo Studio dell'Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale;
- VISTA la legge regionale 19/04/1974 n. 7 *Provvedimenti per gli istituti regionali d'arte e per l'Istituto tecnico femminile di Catania*;
- VISTA la L.r. 6/05/1976 n. 53 *Modifiche ed integrazioni alla L.R. 19 aprile 1974, n. 7, recante provvedimenti per gli istituti regionali d'arte e per l'Istituto tecnico femminile di Catania*;
- VISTA la L.r. 05/09/1990 n. 34 *Riordino degli istituti regionali di istruzione artistica, professionale e tecnica*;
- VISTA la L.r. 24/02/2000 n. 6 *Provvedimenti per l'autonomia delle istituzioni scolastiche statali e delle istituzioni scolastiche regionali*;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 *norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*;
- VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Istruzione e ricerca periodo 2019-2021 firmato il giorno 18 Gennaio 2024 ed in particolare il titolo V - responsabilità disciplinare;
- VISTO il D.A. 631 del 06/07/1993 dell'Assessorato regionale beni culturali ambientali e pubblica istruzione, vistato alla Ragioneria Centrale al n. 1433 del 23/11/2005, con il quale xxxxxxxxxxxx è stato nominato insegnante del ruolo delle scuole secondarie regionali con decorrenza giuridica dall'anno scolastico 1991/1992;
- VISTO il D.A. 54 del 18/02/1994 dell'Assessorato regionale beni culturali ambientali e pubblica istruzione, vistato alla Ragioneria Centrale al n. 590 del 12/06/2006, con il quale xxxxxxxxxxxx è stato confermato in ruolo con decorrenza economica 01/02/1993;
- VISTO il D.D.S. 5891 del 20/11/2023 con il quale con il quale viene riconosciuto, ai fini di quiescenza, il servizio pre-ruolo pari ad anni 10 mesi 1 e giorni 5;



D.D.G. 2977 del 23/07/2026

- VISTO il provvedimento prot. 0044660 del 17/10/2023 con il quale è stata disposta la sospensione cautelare del xxxxxxxxxx a decorrere dal 10/10/2023 ai sensi dell'art. art. 27 comma 1 del CCNL – del comparto istruzione e ricerca 2019-2021;
- VISTO il provvedimento prot. 0020326 del 18/06/2026 con il quale è stata disposta la cessazione della sospensione cautelare del xxxxxxxxxxxxxxxx a decorrere dall'01/07/2026 e l'assegnazione presso il Dipartimento regionale dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio;
- VISTO il provvedimento prot. 0018356 del 03/06/2026 con il quale è stato avviato il procedimento disciplinare nei confronti del xxxxxxxxxxxxxxxx;
- VISTO il verbale n. 7 del 02/07/2026 del Consiglio di disciplina per il personale direttivo ed insegnante delle scuole secondarie regionali, nominato con D.A. 2216 del 03/06/2026, che delibera l'irrogazione nei confronti del xxxxxxxxxxxxxxxx della sanzione disciplinare del licenziamento per giusta causa (senza preavviso);

RITENUTO di condividere quanto deliberato dal Consiglio di disciplina in quanto:

- Il procedimento è stato correttamente attivato secondo la previsione dell'art. 55 bis del D.lvo 165 del 30/03/2001.
Infatti, l'Amministrazione regionale ha avuto contezza dei fatti solo in data 21/05/2026 con la ricezione della sentenza della Corte d'Appello di Catania, Sezione III penale, n. 611/2026 depositata il 10/02/2026 protocollata al n. 16958/2026.
Non era idonea ad attivare un procedimento disciplinare la nota del 17/8/2023 della procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone in quanto contenevano solo gli articoli del codice penale contestati ma non i fatti, mentre non si è avuto riscontro alla successiva nota 0045474 del 20/10/2023 con la quale si chiedeva di fornire i provvedimenti che descrivano i fatti accertati e contestati, o di fornirli successivamente quando la fase processuale lo consenta, indispensabili per supportare l'avvio dei procedimenti di cui sopra.
Anche la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Caltagirone n. 132/24 pronunciata in data 04/10/2024 acquisita in data 28/04/2026 al protocollo 13582, non era idonea per attivare il procedimento disciplinare in quanto superata dalla successiva sentenza della Corte d'Appello di Catania.
Pertanto, infondata è l'eccezione sollevata dalla difesa dell'incolpato di decadenza per tardività della contestazione.
- i fatti contestati in sede disciplinare sono stati accertati con sentenza della Corte d'Appello di Catania - Sezione III penale n. 611/2026 depositata il 10/02/2026.
La difesa dell'incolpato contesta i fatti contenuti nella sentenza della Corte di appello di Catania e contestati al xxxxxxxxxxxxxxxx con il provvedimento prot. 0018356 del 03/06/2026 facendo rilevare che avverso la predetta sentenza di appello è stato proposto ricorso per Cassazione.
Tuttavia dalla sentenza stessa si rileva che in sede di appello la difesa del



D.D.G. 2977 del 23/07/2026

xxxxxxxxxxxxxxxx *“dichiarava di rinunciare tutti i motivi di impugnazione eccezion fatta per quello inerente il riconoscimento del le circostanze attenuati generi che in termini di prevalenza sulle contestate aggravati e sulla riduzione degli aumenti disposti a titolo di continuazione con conseguente rideterminazione della pena nei termini”.*

Pertanto, con la superiore rinuncia dei motivi di appello si è avuto un parziale passaggio in giudicato della sentenza impugnata e, conseguentemente, i fatti contenuti nella sentenza della Corte di appello di Catania e contestati al xxxxxxxxxxxxxxxx con il provvedimento prot. 0018356 del 03/06/2026 sono da considerarsi accertati, non potendosi contestare in sede disciplinare i fatti non contestati innanzi alla Corte di appello di Catania.

- Infine, i fatti, contenuti nella sentenza della Corte di appello di Catania e contestati al xxxxxxxxxxxxxxxx con il provvedimento prot. 0018356 del 03/06/2026, rientrano nella previsione di cui all'art. 55-quater, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, espressamente richiamato dall'art 25, comma 9, parte II lett. a) del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca periodo 2019-2021 firmato Il giorno 18/01/2024, che prevedono *“la sanzione disciplinare del licenziamento ... senza preavviso”*;

CONSIDERATO che il xxxxxxxxxxxxxxxx deve fruire di n. 37 giorni di congedo ordinario, come da nota 0001551 dell'01/07/2026 del Liceo Artistico Regionale “R. Libertini” di Grammichele;

CONSIDERATO che il xxxxxxxxxxxxxxxx con il provvedimento prot. 0020326 del 18/06/2026 è stato assegnato presso il Dipartimento regionale dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio:

D E C R E T A

Art.1 Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal xxxxxxxxxxxxxxxx, è applicata la sanzione disciplinare del licenziamento, ex art. 55-quater, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 espressamente richiamato dall'art 25, comma 9, parte II lett. a) del CCNL del comparo Istruzione e Ricerca periodo 2019-2021 firmato Il giorno 18/01/2024.

Art.2 Contestualmente dal **25/08/2026** il xxxxxxxxxxxxxxxx è cancellato dal ruolo del personale delle scuole secondarie regionali con la seguente anzianità di servizio:

<i>servizio</i>	<i>anni</i>	<i>mesi</i>	<i>giorni</i>
ruolo da 01/02/1993 al 10/10/2023	30	8	10
pre-ruolo D.D.S. 5891 del 20/11/2023	10	1	5
ruolo dal 01/07/2026 al 24/08/2026	0	1	24
totale servizi	40	11	09

Art.3 Qualora il dipendente, negli ultimi tre anni di servizio, abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale

Dipartimento regionale dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio

Servizio scuole non statali

D.D.G. 2977 del 23/07/2026

o autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/1999.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
firmato digitalmente da Fabio Ballo

IL DIRIGENTE GENERALE
firmato digitalmente da Vincenzo Cusumano